

Interrogazione n. 356

presentata in data 3 luglio 2026

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri

Nuovo assetto del DIRMT

a risposta immediata

Premesso che

la recente DGR n.509 dell'11 maggio 2026 relativa al nuovo assetto organizzativo del DIRMT prevede l'istituzione di due nuove strutture sanitarie regionali:

1. UOSD Polo Unico per le funzioni produttive e per la qualificazione biologica,
2. UOSD Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC);

il testo approvato prevede che la direzione di entrambe le UOSD possa essere affidata genericamente a "Dirigenti Sanitari", aprendo l'accesso alla dirigenza non medica ed escludendo il requisito vincolante della Laurea in Medicina e Chirurgia per posizioni apicali e di governo clinico;

considerato che

le Linee Guida emanate congiuntamente dal Centro Nazionale Sangue e da AGENAS identificano tassativamente la figura del Direttore dell'Officina Trasfusionale e del Responsabile della SRC in un dirigente medico specialista, escludendo profili non medici per questi ruoli;

nelle altre regioni italiane il ruolo di Responsabile della SRC è affidato a un Dirigente Medico;

considerato altresì che

la DGR n. 509 del 2026 sembra essere in contrasto, nella sostanza, con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 20 dicembre 2007 n. 261;

la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27980/2021, ha stabilito che la Direzione dei Servizi Trasfusionali è di esclusiva competenza medica;

tenuto conto che

la DGR n.509 dell'11 maggio 2026, quindi, abbassa gli standard di qualità previsti dalle Linee Guida di cui sopra, a cui invece si sono attenute le altre Regioni italiane;

le procedure attivate in virtù della suddetta Delibera potrebbero potenzialmente anche essere oggetto di ricorso davanti al TAR con rischio di sospensiva ed eventuale conseguente paralisi dei servizi trasfusionali;

i sottoscritti Consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l'assessore competente per sapere

in virtù di quanto esposto sopra, non ritengano di dover sospendere urgentemente le procedure in essere, modificando contestualmente il testo della citata Delibera.